

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Bellillo, C. 2208 Satta, C. 2444 Zanotti e C. 3097 Prestigiaco (Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento della proposta di legge C. 3097) .	72
ALLEGATO (Emendamenti) .....	75
Sull'ordine dei lavori .....	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 18 ottobre 2007. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.*

#### **La seduta comincia alle 9.50.**

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

**Nuovo testo unificato C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Bellillo, C. 2208 Satta, C. 2444 Zanotti e C. 3097 Prestigiaco.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento della proposta di legge C. 3097).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2007.

Gianni PAGLIARINI, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*) al nuovo testo unificato adottato come testo base nella seduta di ieri.

#### Sull'ordine dei lavori.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, constatando l'assenza del rappresentante del Governo, comunque opportuna ai fini dell'esame degli emendamenti presentati al nuovo testo unificato, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di procedere prima alla riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, per passare successivamente all'esame degli emendamenti nella sede referente

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.10.**

Gianni PAGLIARINI, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Pelino 1.1, Pelino 2.1, Pelino 3.1, Pelino 4.1, Pelino 5.1 e Pelino 6.1. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Fabbri 4.2 e Fabbri 6.2, avvertendo che, nel caso in cui l'invito non fosse accolto, il parere diventerebbe contrario.

Antonino LO PRESTI (AN), dopo aver constatato l'assenza del rappresentante del Governo, fa presente la necessità di una risposta da parte dell'Esecutivo al tema della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria del nuovo testo unificato. Ricorda di avere già chiesto nella seduta di ieri al rappresentante del Governo chiarimenti su tali profili e di non aver ricevuto alcuna risposta in merito. Chiede pertanto di sospendere la seduta in attesa che arrivi il rappresentante del Governo.

Angelo SANTORI (FI) unendosi alle considerazioni del collega Lo Presti, evidenzia l'importanza della presenza del rappresentante del Governo per il prosieguo dell'esame. Ritiene inoltre opportuno avere una quantificazione dei soggetti beneficiari delle misure indicate dal nuovo testo unificato, al fine di individuare una dotazione finanziaria che sia effettivamente rispondente alle esigenze delle parti interessate. Si dichiara quindi perplesso sul meccanismo previsto dal nuovo testo unificato, in virtù del quale la misura dei benefici è data dal combinato disposto della dotazione finanziaria del Fondo e dal numero delle richieste pervenute.

Gianni PAGLIARINI, *presidente e relatore*, evidenzia come la Commissione si trovi dinanzi all'alternativa tra due soluzioni: dare comunque una risposta, seppure parziale e quindi migliorabile nel tempo, alle richieste dei lavoratori con familiari affetti da disabilità grave o non fornire alcuna risposta. Dichiara di ritenere sicuramente preferibile la prima soluzione. Sottolinea poi come il meccanismo introdotto dal nuovo testo unificato non metta in discussione il diritto soggettivo ai benefici ivi previsti, ma preveda che la misura dei benefici sia determinata in modo uniforme sulla base delle richieste e dello stanziamento del Fondo. In terzo luogo, chiarisce che la verifica sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziari prevista del nuovo testo unificato rientra nelle competenze della V Commissione, a cui il nuovo testo sarà

trasmesso, ai fini del parere, dopo l'esame degli emendamenti presentati.

**La seduta, sospesa alle 10.20, è ripresa alle 10.30.**

Angelo SANTORI (FI) dichiara di voler aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO dichiara di essere favorevole agli obiettivi perseguiti dal nuovo testo unificato; manifesta perplessità sulle modalità per perseguire tali obiettivi. Quanto agli emendamenti presentati, si rimette alla Commissione sull'emendamento Pelino 1.1, ed esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

Antonino LO PRESTI (AN) preannuncia voto favorevole sull'emendamento 1.1 che sopprime l'articolo 1 istitutivo del Fondo, ribadendo quanto già dichiarato in ordine alla necessità di una quantificazione degli oneri, al fine di individuare una copertura finanziaria congrua che consenta di dare risposte concrete ai soggetti interessati.

Angelo SANTORI (FI) sottolinea la necessità di una quantificazione degli oneri necessaria per evitare di dare risposte solo apparenti alle richieste dei lavoratori con familiari disabili.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1; respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Pelino 2.1, Pelino 3.1 e Pelino 4.1.

Luigi FABBRI (FI) insiste per la votazione dell'emendamento a sua firma 4.2 che riprende il contenuto della proposta di legge C. 3097 presentata dall'onorevole Prestigiacomò. Evidenziando le perplessità manifestate dal rappresentante del Governo nella precedente seduta in ordine al nuovo testo unificato, evidenzia la contrarietà del suo gruppo a qualsiasi misura di prepensionamento che non garantirebbe

risposte effettive alle richieste provenienti dalle associazioni dei soggetti interessati. Conclude rilevando come la compresenza della risposta previdenziale con quella assistenziale nel nuovo testo unificato rischi di destare solo incertezza nei soggetti interessati.

Augusto ROCCHI (RC-SE) invita il collega Fabbri a prendere seriamente in considerazione l'invito al ritiro dell'emendamento 4. 2 formulato dal relatore, alla luce della disposizione sui congedi per assistenza a familiari disabili gravi prevista all'articolo 4 del nuovo testo unificato. Sottolineando l'opportunità comunque di un provvedimento organico che disciplini l'istituto del congedo parentale, fa notare come l'abbinamento della proposta di legge C. 3097, deliberato nella seduta di ieri, abbia di fatto vanificato la convergenza che avrebbe potuto crearsi tra le diverse forze politiche su quel testo, qualora esso avesse avuto un *iter* autonomo.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Fabbri 4.2; respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Pelino 5.1 e Pelino 6.1.

Luigi FABBRI (FI) insiste per la votazione dell'emendamento a sua firma 6.2.

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 6.2.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, avverte che il nuovo testo unificato sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Luigi FABBRI (FI) propone di procedere al disabbinamento della proposta di

legge C. 3097, al fine di poter avviare un esame autonomo della stessa proposta.

Carmen MOTTA (Ulivo) dichiara di concordare sulla proposta di disabbinamento, al fine di avviare un confronto sullo specifico tema dei riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da *handicap* grave. Ritiene tuttavia necessario evidenziare come le cinque proposte di legge all'esame della Commissione, recanti una risposta esclusivamente previdenziale al tema dei lavoratori con familiari disabili gravi, siano state sottoscritte da esponenti di tutti i gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione. Ritiene pertanto che quanto dichiarato in ordine alla mancata condivisione in ordine alla risposta previdenziale non sia perfettamente in linea con le sottoscrizioni delle proposte di legge in esame. Ricorda poi come la elaborazione del nuovo testo unificato che, accanto alla risposta previdenziale inserisce quella di natura assistenziale, è stata sostanzialmente condivisa da entrambi gli schieramenti.

La Commissione delibera all'unanimità il disabbinamento della proposta di legge C. 3097.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.10.

## ALLEGATO

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili  
(Nuovo testo unificato C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902  
Bellillo, C. 2208 Satta, C. 2444 Zanotti e C. 3097 Prestigiaco).**

## EMENDAMENTI

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Santori.

## ART. 2.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o al convivente more uxorio.*

2. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Santori.

## ART. 3.

*Sopprimerlo.*

3. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Santori.

## ART. 4.

*Sopprimerlo.*

4. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Lo Presti, Prestigiaco, Santori.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 4.

*(Riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave).*

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del figlio affetto da handicap grave, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto a quattro ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del figlio affetto da handicap grave la lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto a sei giorni di permesso mensile. Tali permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio affetto da handicap grave la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui al comma 2). Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000 n. 53, tali permessi, fruibili in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

4. I riposi e i permessi ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3) della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1) della medesima legge e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1) del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2) dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53 entro quindici giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 50.000 euro annui per il congedo di durata annuale. Tale importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2007, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di quattro anni. Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1) del testo unico di cui al decreto legislativo 26

marzo 2001 n. 151, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33 commi 5) e 6) della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore ai sei mesi, hanno il diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non vi abbia diritto.

4. 2. Fabbri, Prestigiaco, Pelino, Baldelli, Mistrello Destro, Lo Presti, Porcu, Santori.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

5. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Santori.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

6. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Lo Presti, Prestigiaco, Santori.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con

i propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 2.** Fabbri, Prestigiacomo, Pelino, Baldelli, Mistrello Destro, Lo Presti, Porcu, Santori.